

STATUTO

CONSERVICE - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DON ABBO IL
SANTO 20

Numero REA: IM - 127306

Codice fiscale: 01449340080

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, in Imperia, la società cooperativa denominata "Conservice - Cooperativa Sociale".

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Imperia.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

La società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta, per espressa volontà dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

SCOPO MUTUALISTICO

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione .

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) e b) della legge n. 381/91.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, e professionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci, pubblici e/o privati.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita, la cooperativa ha come oggetto:

- lo sviluppo di attività economiche in grado di contrastare efficacemente lo spopolamento delle aree interne e montane attraverso l'esecuzione di opere di forestazione costituenti l'insieme degli interventi volti allo sviluppo ed alla valorizzazione delle risorse agricole/forestali quali a titolo esemplificativo: i rimboschimenti; i miglioramenti di terreni e foreste; le opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi; le opere di pulitura e mantenimento dei boschi, dei sentieri alpini, dei parchi montani ed urbani; i lavori di manutenzione e sistemazione idraulico-forestale, imbrigliamento e pulizia dei corsi d'acqua; il ripristino dei canali di irrigazione; lo studio, la cura e il ripopolamento delle specie florofaunistiche; la manutenzione di uliveti, terrazze, boschi vitigni e orti in genere; il recupero di frantoi, mulini e rustici abbandonati;
- le attività di analisi e studio di fattibilità, realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e aiuole, delle aree a verde, sia pubblico sia privato, quali a titolo esemplificativo: le analisi paesaggistiche, i rilievi topografici, i rilievi botanici, la manutenzione di tappeti erbosi, di siepi, di aiuole, di vivai, di giardini, di viali, di parchi; l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi e piante nonché dei relativi servizi di monitoraggio ed intervento fitosanitario;
- la commercializzazione di fiori e piante in genere, nonché le attività di coltivazione e conduzione di fondi da destinare ad attività zootecniche o connesse alla forestazione;
- le attività agricole e le relative attività connesse così come disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;
- l'attività di produzione, conferimento e commercio di biomasse per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento del potenziale offerto dai boschi del territorio,

la gestione di imprese agricole;

- l'attività di studio, analisi di fattibilità, analisi economiche finanziaria, produzione, gestione, commercializzazione, posa in opera di sistemi per il risparmio energetico e/o la produzione di energia tramite l'utilizzo di fonti alternative e/o rinnovabili.

- le attività di realizzazione, manutenzione e recupero della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

- l'attività di predisposizione di studi di mercato, indagini tecnico economiche, indagini socio economiche, indagini statistiche, piani finanziari, stime di costo, programmazioni di costo, studi di investimento, studi di fattibilità, valutazione delle risorse umane e ambientali, finalizzati alla realizzazione di interventi immobiliari o alla commercializzazione di complessi immobiliari ed alla realizzazione di reti commerciali;

- l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione, la vendita, la permuta, la locazione e l'affitto di immobili e diritti reali immobiliari;

- l'analisi e la ricerca delle più opportune fonti di finanziamento anche agevolate per la realizzazione dei progetti e l'assistenza al cliente nell'espletamento delle varie pratiche, nei limiti consentiti dalle leggi;

- la promozione e gestione di manifestazioni ed iniziative turistiche, socio culturali, sportive e del tempo libero, nonché la realizzazione e la gestione delle relative strutture;

- la realizzazione, la manutenzione nonché la gestione di spazi, aree ed attività destinate a fini ricreativi, culturali, turistici, agro-turistici e sportivi in genere con le relative attività connesse;

- le attività di ricerca mediante azioni di elaborazione ed analisi dei dati, nonché le azioni di formazione e comunicazione della cultura aziendale e degli approcci di riferimento;

- i servizi di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa e commerciale con esclusione di ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia;

- l'offerta di servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, case di riposo, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- la gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e privati) di: servizi residenziali, semiresidenziali e diurni (gruppo appartamento, casa famiglia, comunità educativo-assistenziale, comunità terapeutica, casa di riposo, centro di aggregazione sociale); centri di vacanza;

- la gestione di strutture rivolte a minori, adolescenti, ma-

dri e bambini: centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno; centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita; interventi per l'integrazione sociale; interventi connessi alle attività disposte dalle autorità giudiziarie e connesse alle attività penitenziarie;

- lo svolgimento di attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;

- la gestione di mense, bar, ristoranti, delle attività alberghiere e turistiche in genere e le attività di supporto alle medesime;

- la fornitura di servizi di pulizie, disinfestazioni e manutenzioni civili ed industriali in genere.

Le attività predette non dovranno comunque configurarsi come attività professionali riservate per l'esercizio delle quali sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie necessarie e utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà raccogliere prestiti solo fra i soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo eventuale apposito regolamento in conformità alle normative vigenti.

Nei casi in cui sia disciplinata la raccolta del prestito fra i soci, è data facoltà agli stessi di conferire le proprie somme di risparmio al fondo appositamente istituito.

La cooperativa per l'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi di sedi periferiche che faranno comunque capo alla sede centrale.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabiliti per legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- **Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel

numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

• **Soci lavoratori svantaggiati:**

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa effettuerà inserimenti di lavoratori svantaggiati, in tutte le forme di rapporto lavorativo previste dalle vigenti leggi, almeno nel numero minimo previsto dalla L.381/91. Questi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, potranno essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

• **Soci speciali** (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

• **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella eventuale gestione dei servizi, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

• Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-

sone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci..

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

• Possono essere ammessi nella compagine sociale anche **soci sovventori e finanziatori** nei termini e con le modalità previste dalla legge

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Il socio è tenuto a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci entro 60 giorni.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni assumere la deliberazione di accoglimento o di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-

ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 25 e superiore ai limiti di legge. Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota e versarla a seguito della comunicazione di ammissione. Trascorso un mese senza che a quota sottoscritta sia versata, la delibera di ammissione risulterà inefficace.

Il socio durante la vita della cooperativa può sottoscrivere nuovo capitale sociale nei modi e nei termini che stabilirà il Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute né sottoposte a pegno o a vincolo con effetto verso la società, senza autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione per morte del socio; il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 12

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le modalità previste negli articoli del presente statuto..

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché per le inadempienze delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. per morosità nel versamento della quota sociale sottoscritta o nel pagamento di debiti contratti con la cooperativa per qualsiasi titolo, anche dopo formale sollecitazione
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. per comportamento o attività contrari agli interessi sociali
5. nel caso indicato all'articolo 2531;
6. nei casi previsti dall'articolo 2286;
7. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune delegato alla riscossione della quota.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

E' fatto salvo il diritto della richiesta di risarcimento per danni morali ed economici arrecati alla società dal socio escluso.

I soci recessi o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni dalla maturazione del diritto al rimborso.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 16

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,

donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) da riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del capitale sottoscritto ed eventualmente attribuito.

ART. 17

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.

ART. 18

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 19

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni

dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 20 del presente statuto.

ART. 20

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota pari al 3% degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

In deroga a quanto previsto nel presente articolo, fatti salvi i punti a) e b), l'assemblea potrà deliberare l'accantonamento di tutti gli utili a riserva indivisibile

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 21

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico
- c) presidente
- d) collegio sindacale, se nominato

CAPO I ASSEMBLEA

ART. 22

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o in altra località del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto con l'indicazione della materia da trattare da almeno un quinto dei soci. In questo caso l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale

ART. 24

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla

legge alla sua competenza.

8. deliberare sulla messa in liquidazione e scioglimento

9. deliberare su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla competenza del presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie saranno valide con le seguenti maggioranze:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

All'assemblea straordinaria per deliberare sulla messa in liquidazione e sullo scioglimento della società, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione, sia in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% +1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

La cooperativa può costituire assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 c.c. Per le modalità e i termini di tali assemblee, ci si deve attenere a quanto dettato da apposito regolamento.

Nelle assemblee separate vengono nominati i delegati alla partecipazione all'assemblea generale, come stabilito nel regolamento

ART. 25

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal valore della quota sottoscritta.

ART. 26

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci aventi diritto di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art.2372 c.c.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 27

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 28

COMPOSIZIONE

La cooperativa potrà alternativamente essere amministrata da un amministratore o da un consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sarà composto da 3 a 7 soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti .

La società è amministrata da un amministratore unico scelto tra i soci. L'amministratore è nominato per un periodo pari a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 29

COMPETENZE

L'amministrazione della società è affidata all'organo amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più componenti del consiglio o ad un socio non consigliere o a persona estranea alla cooperativa che per le sue competenze risulta idonea all'incarico. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre

impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 30

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

A parità di voti , prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente

In caso di amministratore unico, il potere di rappresentanza

attribuito all'amministratore è generale.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. Spetta inoltre all'amministratore:

a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

c) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;

d) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;

e) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti

fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 33

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 34

MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

ART. 35

CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, se non è esercitato dal Consiglio, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, se nominato, ad un revisore contabile, iscritto all'Albo dei revisori e ne determina il corrispettivo, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 36

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, previa richiesta, il libro delle assemblee dei soci.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 37

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 38

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio patrimonio residuo ai fondi mutualistici.

ART. 39

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. la fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione dovrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 42

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari promosse da o contro soci, da o contro la società, da o contro sindaci, da o contro liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione ad opera di un conciliatore che sarà nominato d'intesa tra le parti fra i conciliatori iscritti all'Albo della Camera di commercio. In difetto di accordo sulla nomina, essa sarà effettuata dalla Centrale cui la Cooperativa aderisce.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte ricorrendo alla decisione di un unico arbitro da nominarsi in conformità al Regolamento della Corte Arbitrale Europea e che deciderà secondo diritto, in conformità con il Regolamento stesso. Il diritto applicabile è il diritto italiano.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. Deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sede dell'arbitrato sarà la sede dell'arbitro.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato.

La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della

controversia; è altresì vincolante a seguito dell'accettazione dell'incarico per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio al pubblico ministero.

ART. 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Firmato: Paolo Bruno;

FRANCO AMADEO Notaio.

Atto esente da Imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale

del documento su supporto cartaceo, ai sensi

dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si

trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Im-

peria in data 22 novembre 2012.